Repertorio N. 1.436

Raccolta N. 899

CONTRATTO D'APPALTO

Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di Golasecca – campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino.

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro novembre duemilaventi (24.11.2020).

In Milano, nel mio studio in via Fatebenefratelli n. 20.

Innanzi a me dottoressa Clara TRIMARCHI, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano

sono comparsi:

BELLANI Doriana, nata a Pavia il 15 marzo 1956, domiciliata per la carica in Milano, ove appresso, C.F. BLL DRN 56C55 G388R, nella sua qualità di Dirigente, Direttore e in rappresentanza ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. del Consorzio

"CONSORZIO DEL TICINO",

ente pubblico non economico ai sensi della Legge 70/1975, con sede in Milano, Corso di Porta Nuova n. 18, C.F. 80130230156, di seguito denominato anche "Committente" o "Stazione Appaltante",

la quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 20 in data 8 ottobre 2020 che, in originale, si allega sotto la lettera "A";

DI TOMASSO Fausto, nato a Pescara il 3 gennaio 1980, domiciliato in Scafa (PE), via P. Nenni n. 87, il quale interviene al presente Atto non in proprio ma quale procuratore della Società

"CO.GE.DIT. S.R.L."

con sede in Scafa (PE), Via Tiburtina n. 110, capitale sociale Euro 101.490,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Chieti Pescara con C.F. e Partita I.V.A. 00208390682, nonché al R.E.A. al numero PE-44321, di seguito denominata "Appaltatore",

munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale a rogito del Notaio Donatella QUARTUCCIO di Pescara, rep. 51.232 in data 20 novembre 2020 che, in copia digitale conforme all'originale documento cartaceo, si allega al presente Atto sotto la lettera "B".

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri di rappresentanza io Notaio sono certa, hanno richiesto la stipulazione del presente contratto in forma Pubblico-Amministrativa.

Premesso:

- che con delibera CIPE n. 12/2019 secondo addendum Asse tematico D, è stato inserito, tra quelli finanziabili, l'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del Comune di Golasecca campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino:
- che in data 20 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Ticino ha approvato il progetto definitivo dell'intervento citato;
- che con decreto n. 14350 del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Insubria di Regione Lombardia, a seguito di apposita conferenza dei servizi, il Consorzio del Ticino è stato autorizzato all'esecuzione dei lavori;
- che il Ministero Infrastrutture Direzione Generale per le Dighe, con nota 6053 del 10 marzo 2020, ha approvato il progetto definitivo nella sua versione del febbraio 2020;



via Fatebenefratelli, 20 20121 Milano tel. 02-29000248 e-mail: studio@atnotai.it

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE

DI MILANO - D.P. II

ATTO REGISTRATO

in data 26 novembre 2020

al n. 93732 serie 1T

Euro 200,00

- che il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, datato aprile 2020, ha confermato l'importo complessivo di Euro 4.000.000,00 ammesso a finanziamento;
- che con determinazione 10 del 27 aprile 2020, in esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Ticino, è stata nominata la Commissione per la verifica del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- che con determinazione n. 12 del 26 giugno 2020 il Consorzio del Ticino ha approvato le attività di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione del Consorzio Villoresi n. 89 del 31 gennaio 2020 e con deliberazione di Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Ticino n. 217 del 28 gennaio 2020 è stato approvato lo schema di convenzione tra i due enti per lo svolgimento, da parte del Consorzio Villoresi, di attività di committenza ausiliarie relative al progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 50/2016, successivamente sottoscritta dalle parti in data 27 aprile 2020;
- che con determinazione n. 14 del 10 luglio 2020, il Responsabile del Procedimento ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2, del medesimo decreto;
- che in data 13 luglio 2020 il Responsabile del Procedimento ha avviato la procedura di gara relativa al progetto in oggetto mediante ricorso alla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;
- che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 16:00 del giorno 7 agosto 2020, è pervenuto a mezzo piattaforma Sintel, quale unica offerta, il plico telematico dell'operatore economico CO.GE.DIT. SRL;
- che, con determinazione n. 17 del 21 settembre 2020, il Consorzio del Ticino ha proceduto alla nomina della commissione giudicatrice e che, con determinazione n. 19 del 24 settembre 2020, il Consorzio del Ticino ha provveduto alla modifica della medesima commissione;
- che, all'esito delle operazioni di gara, con determinazione n. 20 dell'8 otto-bre 2020, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva alla società CO.GE.DIT. SRL, per un importo dei lavori pari ad Euro 2.335.222,72, oltre ad Euro 42.404,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
 che il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.

Tutto ciò premesso,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Lgs. 50/2016 è stato verificato positivamente.

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il Consorzio del Ticino, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione delle "Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del Comune di Golasecca - campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino", secondo le previsioni e le modalità tecniche contenute nel progetto

esecutivo posto a base di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, che qui si intendono integralmente richiamati ancorché non materialmente allegati.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al sequente codice CIG: 83608908B0.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

- 1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in Euro 2.377.626,79 (duemilionitrecentosettantasettemilaseicentoventisei virgola settantanove) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, derivante da quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
- 2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
- a. Euro 2.335.222,72, oltre IVA, per lavori;
- b. Euro 42.404,07, oltre IVA, per oneri della sicurezza.
- 3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'Appaltatore dichiara di conoscere.
- 4. Il contratto è stipulato "A CORPO" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 salvo ove indicato diversamente per le cui voci la contabilizzazione sarà "A MISURA" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs 50/2016. Per tutte le opere considerate a corpo non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Il progetto esecutivo riconduce l'intero ammontare dei lavori alla categoria OG5, classifica IV.

Art. 5 - Domicilio dell'Appaltatore

- A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto.
- 2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT83S0306915460100000000286, acceso presso Banca Intesa San Paolo ed intestato alla società CO.GE.DIT. SRL, su cui è delegato ad operare il signor DI TOMASSO Liberato, C.F. DTM LRT 45H17 I376M, legale rappresentante della società CO.GE.DIT. SRL.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penale

- 1. I lavori decorreranno dalla sottoscrizione del relativo verbale di consegna da parte del legale rappresentante dell'Appaltatore e del Committente.
- 2. Ai sensi dell'art.15 del C.S.A., a cui si rimanda per una specifica completa sull'argomento, il periodo contrattuale per dare completato l'appalto risulta suddiviso in due fasi:
- 1. Fase relativa alla produzione dei nuovi manufatti di carpenteria da sostituire:
- 2. Fase relativa ai lavori in alveo di messa in asciutta e manutenzione delle ventole.

Il tempo per dare completamente ultimate le parti di carpenteria da sostituire, che deve concludersi obbligatoriamente entro giugno dell'anno successivo all'anno in cui è avvenuta la relativa consegna, varia da 258 (duecentocinquantotto) a 288 (duecentoottantotto) giorni, a seconda della data della consegna.

Il tempo per dare ultimati i lavori in alveo è fissato in 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data della relativa consegna del cantiere.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori imputabile all'Appaltatore, verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà risultare superiore al 10,00% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno patito dalla Stazione Appaltante.

La penale di cui al presente articolo verrà determinata con riferimento al cronoprogramma esecutivo dell'Impresa, che non potrà eccedere i tempi previsti dal Progetto Esecutivo.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

- 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione:
- delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- dello stato di avanzamento dei lavori;
- delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;
- delle cautele adottate affinché, alla ripresa, le opere possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
- della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
- 2. Nel caso in cui, successivamente alla consegna dei lavori, sorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
- 3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
- Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
- 5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
- 6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna in-

dennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore

- 1. In osservanza alle disposizioni legislative ed al progetto esecutivo posto a base di gara, s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
- 2. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

- 1. Qualora richiesta, il Consorzio provvederà a corrispondere all'Appaltatore, previa consegna di polizza fidejussoria di pari valore, un'anticipazione sul corrispettivo totale del presente contratto pari al 20,00%, che verrà recuperato progressivamente nei successivi SAL.
- 2. I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale ferma restando la trattenuta di cui all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016, che verrà liquidata contestualmente al saldo finale.
- 3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di offerta in sede di gara.
- 4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
- 5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di valore pari alla rata stessa e deve essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
- 6. L'importo della garanzia fideiussoria, di importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
- 7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
- 8. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma

1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

- 1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 106, comma 1, del codice dei contratti.
- 2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15% (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.
- 3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 4. Ai sensi dell'art. 106, c. 5 del D. Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Consorzio del Ticino può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Eccezioni e riserve

- 1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
- 2. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
- 3. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
- 4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a riconoscere all'Appaltatore.
- 5. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
- 6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle

categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 13 - Forma e contenuto delle riserve

- 1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

 2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
- 3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
- La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 14 – Collaudo dei lavori

- 1. Il certificato di collaudo, emesso dal collaudatore entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 15 - Modalità di risoluzione delle controversie

- 1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
- 2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
- Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al Foro di Milano.

Art. 16 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC o raccomandata a/r, indirizzata al Responsabile del Procedimento, il Committente può risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso in cui:

- l'Appaltatore venga sottoposto ad una procedura concorsuale;
- la Committenza venga a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- l'Appaltatore sospenda arbitrariamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese per qualsivoglia ragione da parte del Committente;
- l'Appaltatore perda la titolarità di autorizzazioni, permessi e/o licenze necessari per l'esecuzione della prestazione;
- l'Appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'Appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.
- 2. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni degli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 17 - Obblighi dell'Appaltatore

- 1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Appaltatore:
- a. prima dell'avvio dei lavori, deve depositare il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonchè le eventuali proposte integrative;
- b. deve procedere all'aggiornamento tempestivamente del Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni;
- c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.
- 2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 18 - Subappalto

- 1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
- 2. I lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.
- 3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- 4. L'Affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

- 5. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 7. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore.
- 8. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici con ribasso non superiore al 20,00% (venti per cento); la Stazione Appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 19 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

- 1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'Appaltatore ha prestato apposita polizza fidejussoria numero 2304282, rilasciata in data 26 ottobre 2020 dalla società Coface, agenzia 085 di Pescara, per un importo pari al cinque per cento dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro 118.882,00 (centodiciottomilaottocentoottantadue).
- 2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dall'art. 103 comma 5 del codice dei contratti.
- 3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
- 4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

Prima dell'avvio dei lavori, l'Appaltatore deve pertanto presentare apposita polizza CAR, avente i seguenti massimali: Sezione A - Parte 1: uguale all'importo contrattuale - Parte 2: Euro 1.500.000,00 - Parte 3: Euro 500.000,00.

5. L'Appaltatore ha trasmesso polizza R.C.T. in corso di validità n. 46619181 rilasciata dalla società Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, agenzia di Pescara.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

- 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Appaltatore si impegna a utilizzare per la commessa il conto corrente dedicato di cui al precedente art. 5.
- 3. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 21 - Normative di riferimento

- 1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.
- 2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
- 3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro
- 2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico del Consorzio del Ticino.

Art. 23 - Trattamento dei dati

Il Consorzio provvede al trattamento dei dati personali tramite la ditta Labor Project di Cantù, a cui ha affidato il sevizio di Responsabile della protezione dei dati con determina dirigenziale n. 5 del 20 febbraio 2020.

Art. 24 - Obbligo di rispetto del modello di organizzazione e gestione e del codice etico dell'Ente

1. L'Appaltatore si obbliga al rispetto del modello di organizzazione e di gestione vigente al Consorzio del Ticino e del codice di comportamento adottato e approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera del 18 giugno 2019.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto informatico da me letto ai comparenti che lo approvano dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con mezzi elettronici su venticinque pagine da persona di mia fiducia, viene sottoscritto dai comparenti con firma grafometrica e da me Notaio con firma digitale.

Firmato: Doriana Bellani Firmato: Di Tomasso Fausto Firmato: Clara Trimarchi Notaio





Milano li, 8 ottobre 2020 Prot. n.

CONSORZIO DEL TICINO

Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75

Determinazione dirigenziale n. 20

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi al progetto di "Manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di Golasecca − campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino". Aggiudicazione a favore della società Cogedit srl, con sede legale in via Tiburtina n. 110, Scafe (PE), C.F. e P. IVA 00208390682. Importo complessivo pari a € 2.900.704,69 IVA e oneri della sicurezza inclusi. CUP: G12B18002840001 - CIG: 83608908B0

La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75:

VISTO

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il vigente regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consorzio;
- la delibera CIPE n. 12/2019 secondo addendum Asse tematico D, in cui è stato inserito tra quelli finanziabili l'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di Golasecca campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino;
- il progetto definitivo dell'intervento citato, approvato dal CdA del Consorzio in data 20 giugno 2018, che prevede una spesa di € 4.000.000,00 interamente finanziata;
- il parere favorevole del CTA del Provveditorato OO.PP. di Milano, espresso con voto n. 38/MIBO del 11/12/2018;
- il decreto n. 14350 del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Insubria di Regione Lombardia con cui, a seguito di apposita conferenza dei servizi, il Consorzio è stato autorizzato all'esecuzione dei lavori:
- la nota 6053 del 10/03/2020 con cui il Ministero Infrastrutture Direzione Generale per le Dighe ha approvato il progetto definitivo nella sua versione del febbraio 2020;
- la determinazione 4/2019 con cui si è provveduto ad individuare il team di progettazione esecutiva;
- il progetto esecutivo, datato aprile 2020, ultimato in tempi utili per l'appalto nonostante l'emergenza Covid-19, che ha confermato l'importo complessivo di € 4.000.000,00 ammesso a finanziamento:
- la determinazione 10/2020 con cui, in esecuzione alle decisioni del CdA del Consorzio, è stata nominata la Commissione per la verifica del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- la determinazione n. 13/2020 di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

- la convenzione tra il Consorzio del Ticino ed il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi per lo svolgimento, da parte di quest'ultimo, di attività di committenza ausiliarie relative alla procedura in oggetto, siglata tra le parti in data 27/04/2020;
- la determinazione n. 14 del 10/07/2020, concernente l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- la determinazione n. 17 del 21/09/2020, concernente la nomina della commissione giudicatrice e la determinazione n. 19 del 24/09/2020 di modifica della medesima commissione:

CONSIDERATO

- che il progetto esecutivo dell'intervento prevedeva un importo posto a base di gara pari a complessivi € 2.401.214,90 oltre IVA, di cui € 2.358.810,83 oltre IVA per lavori, soggetti a ribasso, ed € 42.404,07 oltre IVA per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- che in data 13/07/2020 è stata avviata, sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel, la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto in oggetto, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 16:00 del giorno 07/08/2020, è pervenuto, quale unica offerta, il plico telematico della società Cogedit srl, con sede in via Tiburtina n. 110, Scafe (PE), C.F. e P. IVA 00208390682;
- che, in data 10/08/2020, in seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento ha svolto le
 operazioni di verifica del contenuto della busta "A-Documentazione Amministrativa"
 presentata dal concorrente citato, valutando la corrispondenza degli elaborati presentati con
 quanto richiesto dal disciplinare di gara, come risulta dal relativo verbale della seduta,
 conservato agli atti della presente determinazione;
- che, all'esito di tali operazioni, il Responsabile del Procedimento ha ammesso alle successive fasi della procedura la società Cogedit srl;
- che, in data 24/09/2020 e in data 05/10/2020 la commissione giudicatrice ha svolto, in seduta riservata, la valutazione di idoneità della Busta telematica "B Offerta Tecnica" presentata dal concorrente citato, conclusasi con esito positivo, come si evince dai verbali delle sedute, inseriti nel sottofascicolo della presente determinazione, conservato agli atti;
- che in data 07/10/2020, in seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento ha proceduto all'apertura della busta telematica "C Offerta Economica" presentata dal concorrente citato, per valutare la convenienza per l'Amministrazione dell'offerta presentata dal concorrente Cogedit srl;
- che il ribasso offerto dal concorrente citato, pari all'1,00% dell'importo dei lavori posto a base di gara è stato giudicato congruo dal Responsabile del Procedimento in relazione alle caratteristiche peculiari dei lavori da svolgere e delle difficoltà operative in essi insite;
- che, ai sensi dell'art. 97, c. 3, del d. lgs. 50/2016, essendo pervenuto un numero inferiore a tre offerte, non risulta obbligatorio procedere alla verifica di congruità dell'offerta presentata;

- che, in considerazione dell'esiguo ribasso offerto dall'operatore economico e dell'importo dichiarato in sede di gara dallo stesso per la manodopera (€ 843.822,00), di molto superiore a quanto previsto nel progetto esecutivo (€ 290.307,00), il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di non procedere alla verifica di congruità di cui al citato art. 97 del d. lgs. 50/2016;
- che la cifra richiesta per l'esecuzione dell'appalto, pari ad € 2.377.626,79 oltre IVA, di cui € 2.335.222,72 oltre IVA per lavori ed € 42.404,07 oltre IVA per oneri della sicurezza, verrà liquidata come meglio specificato nello schema di contratto posto a base di gara;
- che sono stati completati con esito positivo i controlli finalizzati alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla società Cogedit srl;

DETERMINA


- 1. per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare le risultanze delle sedute di gara per l'affidamento dei lavori relativi al progetto di "Manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della Traversa della Miorina nel territorio del comune di Golasecca campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino", riportate nei relativi verbali, conservati agli atti della presente determinazione;
- 2. di aggiudicare l'appalto in oggetto a favore della società Cogedit srl con sede in via Tiburtina n. 110, Scafe (PE), C.F. e P. IVA 00208390682, per un importo contrattuale complessivo pari a € 2.377.626,79 oltre IVA, corrispondente a € 2.900.704,69 IVA inclusa;
- 3. di dare incarico al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, ai sensi della Convenzione del 24.07.2020, di procedere con le attività necessarie alla stipula del contratto.

Il Direttore Doriana Bellani

	REPERTORIO N. 51232	SV-State to an
	PROCURA SPECIALE	
	· · ·	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventi, il giorno Veuti olel	100 Sept. 100 Se
	mese di novembre	100 april 100 ap
	In Tocco da Casauria alla contrada Brecciarola n. 3.	
	Inmanzi a me Donatella Quartuccio Notaio in Pescara iscritta	
·	nei ruoli dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara,	1344185
	è presente,	
	DI TOMASSO LIBERATO, nato a San Valentino in Abruzzo	
	Citeriore il 17 giugno 1945, imprenditore, che interviene non	m*
	in proprio ma quale Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione della società "CO.GE.DIT. S.R.L." con sede in	
	Scafa alla via Tiburtina n. 110, numero di iscrizione presso	
	la C.C.I.A.A. di Chieti-Pescara e codice fiscale 00208390682,	
	numero REA PE-44321	
	autorizzato al presente atto dal verbale del Consiglio di	
	Amministrazione del 12 novembre 2020.	
	Il comparente, della cui identità personale, qualifica e	
	poteri io Notaio sono certa, con il presente atto nomina e	
	costituisce procuratori speciali della società, anche	
	disgiuntamente tra loro, i signori	
	DI TOMASSO FAUSTO, nato a Pescara il 3 gennaio 1980 e	
	residente in Scafa alla via P. Nenni n. 87, imprenditore,	
_	C.F.DTM FST 80A03 G482F,	

	·	
	DI TOMASSO DOMENICO, nato a Pescara il 2 giugno 1967 e	
	residente in Scafa alla via Pietro Nenni n. 87, ingegnere;	
	c.f. DTM DNC 67H02 G482L;	
	affinchè in nome, conto e vece, della suddetta società	
	abbiano a sottoscrivere con il "CONSORZIO DEL TICINO" Ente	
	Pubblico non Economico ai sensi della L 70/75 con sede in	
	Milano al corso di Porta Nuova n. 18, C.F. 80130230156,	
	il contratto, inclusi eventuali allegati e ogni altro	
	documento correlato e conseguente, per l'affidamento dei	_
	lavori relativi al progetto di "Manutenzione straordinaria	<i>y</i>
	per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta della	
	Traversa della Miorina nel territorio del Comune di Golasecca	
	- campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino, CUP:	
_	G12B18002840001 - CIG: 83608908B0 e per l'avvio dei lavori	
	stessi.	
	Ai nominati procuratori viene conferita ogni e più ampia	
	facoltà per l'espletamento del presente mandato, in	
	particolare modo di intervenire con ogni facoltà a tutte le	-
	riunioni collegate, con promessa di rato e valido sotto gli	
,	obblighi di legge.	
THE BELLEVILLE AND ADDRESS OF THE PARTY OF T		
MATERIAL STATE OF THE STATE OF		
	Richiesto io Notaio	

	* * *	
	• ,	
	ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che	
	l'approva.	
	Scritto a macchina	
	da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno su un sol	
	foglio per facciate due e fin qui della presente terza.	
	L'Emano liberato	
	Mar Tan O (1) - ATTIVITY OF	·
	oducili faritation	
	100 01330	
-		
-		



copia su supporto informatico conforme al documento origina-	
le su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n.	
235 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Notaio Clara Trimarchi (firma digitale)